

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1536-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(ALEMANNO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342,
recante misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di
pesca nel 2001

Presentato il 7 settembre 2001

(Relatore: SCALTRITTI)

PARERE DELLA COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1536 di conversione del decreto-legge 4 settembre 2001 n.342, recante misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà di formulazione:

all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di introdurre il riferimento al luogo in cui opera la misura disposta dal provvedimento in esame anche al fine di rendere più chiaro il significato dell'espressione « biomassa delle risorse alieutiche », locuzione che non appare di immediata leggibilità;

all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge valuti la Commissione l'opportunità di chiarire se il decreto ministeriale di attuazione ivi previsto abbia contenuto normativo, richiamando espressamente in tal caso l'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

considerato che l'indennizzo previsto dal decreto-legge in esame ha costituito in passato oggetto del frequente ricorso allo strumento del decreto-legge valuti la Commissione l'opportunità di promuovere l'approvazione di provvedimenti legislativi che introducano una disciplina a regime della misura in questione, eventualmente mediante la previsione di uno stanziamento di un contributo pluriennale, da determinarsi poi, anno per anno, con atto non legislativo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea,
esaminato il decreto-legge;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare
compatibile con la normativa comunitaria;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, recante misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, recante misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, recante misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, recante misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 1, le parole: « della biomassa » sono soppresse.

Decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente disciplina della pesca marittima;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la delibera CIPE 25 maggio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000, recante approvazione del sesto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2000-2002;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di preservare le risorse alieutiche nei periodi di riproduzione, al fine di consentirne il ripopolamento, nonché di istituire la misura sociale di accompagnamento per la copertura del minimo monetario garantito agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Per l'anno 2001, ai fini della tutela dell'incremento **della biomassa** delle risorse alieutiche, è istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di trenta giorni di interruzione tecnica, del minimo monetario garantito agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

1. Per l'anno 2001, ai fini della tutela dell'incremento delle risorse alieutiche, è istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di trenta giorni di interruzione tecnica, del minimo monetario garantito agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Le modalità di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 27 miliardi per l'anno 2001, si provvede con le disponibilità finanziarie del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A tale fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2001.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNI, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Lire 500 = € 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0006720